

NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ADESIONE AL PIANO MUTUALISTICO ASSISTENZA PSICOTERAPEUTICA PER TRAUMA - CEDRO

PREMESSA

Il presente contratto di adesione al piano mutualistico di Assistenza Psicoterapeutica per Trauma (“Assistenza Psicoterapeutica per Trauma”) erogato dalla Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE individua le prestazioni previste in favore del Socio in caso di eventi della vita, specificamente indicati all’art. 2.2, che richiedano un supporto psicoterapeutico per la rielaborazione del trauma sofferto.

L’adesione al piano mutualistico “Assistenza Psicoterapeutica per Trauma” avviene in base alla precedente iscrizione alla Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE.

I dati riportati nel presente contratto rappresentano i punti salienti delle forme di assistenza e costituiscono elemento vincolante, al fine della garanzia, eventualmente integrata dal testo di Convenzione separatamente sottoscritto da seguire per utilizzare al meglio il piano mutualistico sottoscritto.

La Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE eroga la presente prestazione di assistenza sanitaria sulla base di una o più convenzioni stipulate con Società di Servizi dedicate all’assistenza socio-sanitaria e psicoterapica, con network, reti e/o singoli Professionisti all’uopo convenzionati.

Per ulteriori informazioni ed eventuali chiarimenti, i Soci possono rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti di Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE

Mail: adesioni@mutuades.it

Telefono: +39 011-0620637

CONTRATTO DI ADESIONE AL PIANO MUTUALISTICO “Assistenza Psicoterapeutica per Trauma” - CEDRO

Art. 1 – Norme di carattere generale

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Socio o di chiunque sia beneficiario del Piano mutualistico relative a circostanze che influiscono sulla valutazione della situazione legata alla attivazione dei piani possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/rimborso nonché l’annullamento del piano mutualistico e relativa esclusione da Socio della Mutua per comportamento scorretto verso la mutua stessa e gli altri Soci.

Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza del Piano mutualistico – Versamento del contributo della Copertura Sanitaria e quote associative

La domanda di adesione al piano mutualistico si ritiene conclusa nel momento in cui sia debitamente sottoscritta dal Contraente e sia stata valutata positivamente con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (CdA) della Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE. La copertura sottoscritta ha effetto dalle 24:00 del giorno di delibera del CdA, se il Contributo o la prima rata di esso sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24:00 del giorno del versamento dei contributi. Il Contributo è sempre determinato per periodi di un anno (12 mesi) ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora ne sia stato convenuto il frazionamento mensile, trimestrale o semestrale.

Il versamento del Contributo e delle quote associative può essere effettuato solo nelle seguenti modalità:

- a) addebito automatico sul conto corrente bancario o postale del Contraente o di uno dei familiari beneficiari;
- b) assegno circolare o bancario intestato a Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE;
- c) Bonifico bancario o postale sui rispettivi conti correnti indicati sulla domanda di adesione ed intestato a Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE.

Nel caso sia stato scelto di versare il contributo tramite assegno, questo viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del versamento del titolo. L’assegno, sia esso circolare o bancario, deve essere intestato a Società di Mutuo

Soccorso DIRITTO E SALUTE e munito della clausola di non trasferibilità. In caso di mancato versamento del Contributo o delle rate successive del Contributo, secondo le modalità sopra indicate e previste dal Regolamento Operativo, la copertura oggetto del presente Regolamento sarà automaticamente sospesa dalle 24:00 del 30° giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata non versata. Il versamento del Contributo o delle rate del Contributo non corrisposte potrà avvenire prima che si sia verificata la risoluzione di diritto dell'Adesione alla Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE ovvero entro il 180° giorno dal primo insoluto, restando inteso che durante il periodo di morosità le richieste di prestazioni o di rimborso non saranno liquidabili; la riattivazione del piano mutualistico avrà efficacia dalle ore 24:00 del giorno di delibera prestabilito e del relativo versamento (di tutte le rate di Contributo non corrisposte) e, in tal caso, rimarranno ferme le successive scadenze del versamento dei contributi.

Art. 1.3 - Adeguamento del Contributo

Il Contributo annuale previsto per ciascun Socio potrà essere adeguato nel tempo. Tale adeguamento sarà applicato previa comunicazione al Socio entro 90 giorni antecedenti la scadenza annuale della Copertura al fine di mantenere un equilibrio tra i partecipanti alla Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE, nonché la tenuta finanziaria ed economica di quest'ultima.

Art. 1.4 - Durata e proroga dell'adesione alla Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE al piano mutualistico "Assistenza Psicoterapeutica per Trauma" – CEDRO – Diritto di recesso per morosità

Fermo restando che l'adesione alla Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE ha finalità di operare per la vita intera del Socio, le prestazioni comprese nel piano mutualistico "Assistenza Psicoterapeutica per Trauma" verranno erogate per la vita intera del Socio, senza limiti di età all'ingresso.

In assenza di recesso inviato dal Socio, l'adesione al piano sanitario "Assistenza Psicoterapeutica per Trauma" si rinnova tacitamente e la copertura è prorogata per la durata di un anno e così successivamente. Eventuale recesso da parte del Socio Beneficiario dovrà essere inviato almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. L'eventuale recesso dovrà essere inviato a: Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Via A. Volta 31/A 10040 Druento (TO) oppure alla pec mutuades@pec.net.

Resta fermo il diritto della Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE di recedere nei soli episodi di morosità superiore a sei mesi o comportamenti scorretti e/o manifestamente in conflitto con la Società.

Art. 1.5 - Modifiche del Regolamento dei Piani Mutualistici

Le eventuali modifiche ai vari piani mutualistici devono essere provate per iscritto.

Art. 1.6 – Forme per l'adesione al piano mutualistico "Assistenza Psicoterapeutica per Trauma" - CEDRO

L'adesione viene attivata da un singolo Socio individualmente.

Art. 1.7 - Foro competente

Ogni controversia relativa al presente regolamento è soggetta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Art. 2 – Prestazioni previste con l'adesione al piano mutualistico erogato dalla Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE – "Assistenza Psicoterapeutica per Trauma" - CEDRO

Art. 2.1 – Prestazioni previste per il Socio

Il piano mutualistico "Assistenza Psicoterapeutica per Trauma" prevede:

A. SEDUTE DI PSICOTERAPIA GRATUITE

La Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE, attraverso la Centrale Operativa, mette a disposizione gratuitamente, nel corso di validità del servizio, il nominativo di uno psicoterapeuta esperto nel trattamento del trauma per il socio che, a seguito dell'accadimento di uno o più eventi traumatici tassativamente indicati al seguente Art. 2.2, richieda un supporto psicologico per la rielaborazione del trauma.

La Centrale Operativa, in particolare, accertata la ricorrenza dei presupposti di cui all'Art. 2.2, 2.3 e 2.4, provvede a:

- Fornire il nominativo di uno psicoterapeuta esperto nel trattamento del trauma;
- prenotare direttamente una prima seduta.

La Società di Mutuo Soccorso DIRITTO E SALUTE provvede a sostenere il costo integrale delle sedute necessarie ad un primo trattamento psicoterapeutico del trauma fino ad un massimo di numero 8 sedute.

B. SEDUTE DI PSICOTERAPIA A PREZZO CONVENZIONATO

Qualora il Socio che abbia usufruito delle sedute di psicoterapia gratuite di cui al Punto A) desideri proseguire il percorso terapeutico con il medesimo professionista, si gioverà di un prezzo convenzionato pari ad Euro 85,00.

Art. 2.2 – Eventi della vita traumatici che danno diritto alle prestazioni di cui all’Art. 2.1 A)

Il Piano Mutualistico “Assistenza Psicoterapeutica per Trauma” prevede l’erogazione delle prestazioni di cui all’Art. 2.1 lett. A) e B) al tassativo verificarsi di uno o più dei seguenti eventi traumatici:

- a) Disastro naturale – Hanno diritto alla prestazione i Soci che siano stati vittima in quanto direttamente coinvolti – non per ragioni di servizio – in un disastro naturale quale un uragano, tornado, alluvione, terremoto dai quali siano derivati danni a persone e cose;
- b) Incidenti automobilistici, navali, aerei – Hanno diritto alla prestazione i Soci che siano stati vittima in quanto direttamente coinvolti in un incidente automobilistico in cui abbiano riportato lesioni superiori al 10% di invalidità, navale, aereo o in una esplosione, o abbiano perduto uno o più familiari conviventi in uno di detti eventi;
- c) Incidente sul lavoro o domestico – Hanno diritto alla prestazione i Soci che siano stati vittima - in quanto direttamente coinvolti - di un infortunio sul lavoro o domestico - denunciato all’Inail o riscontrato della Pubblica Autorità - dal quale siano derivati postumi superiori all’11% valutato secondo la Tabella Inail o siano stati spettatori di un infortunio come sopra descritto dal quale sia derivata alla vittima la morte o una invalidità superiore al 50% valutato secondo la Tabella Inail;
- d) Violenza - Hanno diritto alla prestazione i Soci che siano stati vittima diretta di una violenza contro la persona, accertata e perseguita dalla Pubblica Autorità, o siano stati spettatori di reati perpetrati con violenza verso terzi;
- e) Covid-19 – Hanno diritto alla prestazione i Soci che abbiano subito un ricovero ospedaliero per avere contratto il Covid-19 o che abbiano avuto fra i loro familiari conviventi un ricoverato per Covid-19;
- f) Guerra, Rapimento, Atti di violenza – Hanno diritto alla prestazione i Soci che – non per ragioni di servizio – siano stati vittima all’estero o nel territorio nazionale di atti di guerra, terrorismo, rapimento o i cui familiari conviventi abbiano subito uno dei citati eventi;
- g) Morte violenta (Omicidio, suicidio) – Hanno diritto alla prestazione i Soci che abbiano perso un familiare convivente per suicidio o in quanto vittima di omicidio – purché il Socio non ne sia stato ritenuto responsabile direttamente o indirettamente.

Art. 2.3 – Termine per richiedere la prestazione prevista dal Piano mutualistico “Assistenza Psicoterapeutica per Trauma” - CEDRO

I Soci che sottoscrivono il Piano Mutualistico “Assistenza Psicoterapeutica per Trauma” possono richiedere le prestazioni di cui all’art.2.1. entro e non oltre due anni dall’accadimento di uno degli eventi di cui all’art.2.2.